

Comune di MERGOZZO

Provincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 *delib.*
 data 30/04/1991

OGGETTO: "CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241)

N. 2394 *prot. gen.*
 data /AG

L'anno Millenovecento novantuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore ventuno, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione⁽¹⁾ straordinaria ed in⁽²⁾ prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

- PRESENTI:
- D'ELIA dr. Francesco
 - PORTA Silvio
 - BEGGI Maria Giovanna
 - BELLONI Antonio
 - MASSIMO Dante
 - MAFFIOLI Massimo
 - MAFFIOLI Carla
 - ROVELLI Enrico
 - PIRALLA Luciano
 - SCUR Daniele
 - ROMEO Francesco Mario
 - MONGUZZI Piergiorgio
 - BANDINI Carlo
 - TAMINI Angelo
 - TEDESCHI Agostino

Presenti n. 15

ASSENTI:

NESSUNO

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: STOPPINI DR. MARCO

Il Presidente D'ELIA DR. FRANCESCO

in qualità di SINDACO

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta⁽³⁾ PUBBLICA sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: XXXXXXXXXXXX

1)

2)

3)

OGGETTO: "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici (art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241)".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco - Presidente.

Visto che la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'art. 12 prescrive che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Atteso che questo Comune può intervenire nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

Ritenuto di dover individuare criteri e modalità per gli interventi predetti.

Vista la proposta della Giunta Comunale.

Visto l'art. 32, comma II lettera a), della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal segretario comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Visto il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal segretario di questo Comune, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di Legge.

D E L I B E R A

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici, che si allegano alla presente per farne parte integrante.

2) Di demandare ai uffici competenti ogni incombenza per la pubblicazione del presente provvedimento allorchè sarà divenuto esecutivo, ai sensi di quanto dispone l'art. 12 della Legge n. 241/1990.

3) Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole tecnico del segre-

tario comunale ai sensi della Legge n. 142/90.

4) Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario comunale ai sensi del II comma art. 53 della Legge n. 142/90.


** ** *

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, L. 8-6-1990, n. 142.



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **18 MAG. 1991**

il, **18 MAG. 1991**



IL SEGRETARIO



ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1, della L. 8-6-1990, n. 142, in data **12 GIU. 1991**
 per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del _____, prot. n. _____

il, **17/06/1991**



IL SEGRETARIO





COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - ARTICOLO 12 LEGGE N.241/90

* * * * *

ART. 1 - FINALITA' GENERALI

Il Comune di Mergozzo concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, annualmente determinate, contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a persone fisiche, enti pubblici e privati, al fine di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività nei settori economico produttivo, commerciale, sociale, turistico, ambientale, culturale e sportivo.

ART. 2 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 1 saranno ammesse a contributo solo le richieste formulate nel rispetto delle disposizioni vigenti e che abbiano riflessi e benefici rilevanti nell'ambito del territorio comunale dall'attività svolta.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ottenere le agevolazioni previste dal presente regolamento, i soggetti devono presentare domanda in carta semplice al Sindaco entro il 30 aprile di ogni anno e comunque anteriormente allo svolgimento dell'iniziativa che dovrà essere realizzata nel corso dell'anno stesso.

Per le attività eccezionalmente non programmabili entro il termine suddetto, la domanda deve comunque essere presentata in tempo utile (almeno trenta giorni prima dell'inizio) per un adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'amministrazione comunale.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante; devono essere corredata da ogni elemento utile a valutare la conformità dell'iniziativa e ad essa dovranno essere allegati:

- a) - sede ed indirizzo dell'ente o persona fisica;
- b) - partita I.V.A. e/o codice fiscale;

- c) - data di costituzione dell'ente;
- d) - scopi ed attività svolta;
- e) - relazione illustrativa dell'attività proposta e sue finalità;
- f) - piano finanziario delle entrate e delle spese previste, con obbligo di indicare a quali altri enti è stato richiesto analogo contributo, e come saranno ripartiti eventuali utili risultanti dai prospetti entrate-uscite delle manifestazioni;
- g) - indirizzo al quale dovrà essere inoltrata qualsiasi comunicazione del Comune;
- h) - generalità complete, l'incarico ricoperto, nonché l'apposita autorizzazione concessa al legale rappresentante dell'ente a riscuotere il contributo in nome e per conto dell'ente;
- i) - l'erogazione del contributo a persona fisica verrà effettuato con apposito mandato ai sensi delle vigenti norme di Legge;
- l) - qualora l'ente fosse dotato di apposito conto corrente bancario o postale è possibile procedere all'accreditamento del contributo su tale conto, purchè ciò sia espressamente citato nella richiesta accanto naturalmente al numero di conto;
- m) - in caso di concessione di contributi, etc. ad enti od associazioni, non si farà luogo ad alcun versamento su conti corrente bancari o postali personali, ma solo su quelli aperti specificatamente in nome e per conto dell'ente;
- n) - si osservano in ogni modo i dettami del D.L. n. 421/79.

ART. 4 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'entità del contributo, per ciascuna delle iniziative proposte, è determinata dall'Amministrazione comunale, tenuto conto:

- a) delle caratteristiche, delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto;
- d) delle disponibilità di bilancio di previsione annuale.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale, deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni per venute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato da emettersi nell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati, salvo eventuali variazioni o modifiche sopraggiunte.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi di misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero

di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno liquidati dall'Amministrazione comunale, previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative effettuate. Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state notevolmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione dei contributi potrà essere proporzionalmente ridotta.

Le richieste di contributo dovranno essere accompagnate da idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente.

Tale apposito rendiconto attestante le spese sostenute dovrà essere prodotto all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione del contributo stesso accompagnato dalla relazione sull'attività realizzata.

ART. 6 CONCESSIONE CONTRIBUTO

Il contributo sarà concesso con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale ad avvenuta sua esecutività.

ART. 7 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

L'Utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

ART. 8 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

8.1. Assistenza economica di "minimo vitale".

Destinatari dell'intervento.

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani
- inabili
- persone o nuclei "a rischio"
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR N. 616/77
- vedove o persone assimilabili con figli minori di 15 anni a carico (18 anni se studenti).

Motivi dell'esclusione.

- Reddito superiore al minimo vitale
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della legge N. 151/75) e che di fatto vi provvedano
- ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie (quando vengono meno le cause)
- vendita di immobili o donazione a terzi negli ultimi 5 anni
- realizzo di capitali da titoli di stato o azioni e di liquidazioni italiane ed estere.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per la esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

Il richiedente dovrà inoltre specificare se ha già ottenuto altri contributi da enti pubblici o privati o da altri soggetti, comunicandone altresì l'importo.

8.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Contributi mensili erogati con il criterio del "minimo vitale" ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, enel, ecc.), di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto, ecc.
- esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il contributo viene concesso a tempo indeterminato e sino a revoca; esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Comunale la quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari; tale determinazione avrà cadenza annuale successivamente alla approvazione del bilancio preventivo e sarà relazionata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.

I termini di decorrenza, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, potranno essere modificati.

Gli assegni di cui sopra, saranno pagati dal Tesoriere comunale al giorno 27 di ogni mese.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.

8.3. Entità dell'intervento.

L'entità del minimo vitale garantito viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del minimo vitale è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quota proporzionalmente decrescenti nel modo che segue:

a) Tabella per la applicazione del "minimo vitale".

capo famiglia	importo mensile determinato in misura inferiore a lire 430.000.-
2° membro	importo mensile pari al 50% di quello del capo famiglia
3° membro e successivi	importo mensile pari agli assegni familiari

b) A tale cifra vanno poi aggiunti.

- l'eventuale canone di affitto nella misura massima di lire 50.000.- mensili
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia)

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia, ecc.), che consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

c) Apertura del caso.

La apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su

domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, consigli di quartiere, gruppi di volontariato ecc.

d) Documentazione richiesta.

La documentazione richiesta é:

di tipo anagrafico:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.

di tipo economico:

- buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL

- ricevute d'affitto

- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro

- dichiarazione dei redditi o modulo equivalente

- certificati catastali immobili di proprietà

- certificato della Conservatoria Registri Immobiliari con passaggi di proprietà negli ultimi 5 anni.

Per i bisogni non compresi nel "minimo vitale" oltre alla suddetta documentazione é richiesto:

- documentazione delle spese da effettuarsi

- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi

- prescrizioni mediche per particolari necessità.

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono.

e) Accertamenti.

Per ogni richiesta la Amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

- diretto, con visita domiciliare da parte del servizio sociale del Comune

- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivela.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari

- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti tramite gli uffici competenti.

f) Istruttoria.

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta

- accertamento diretto sulla situazione conomica e sociale del richiedente

- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti

I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti:
relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.
Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

g) Verifiche e controlli.

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, sono di regola annuali), al fine di accertare la adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

8.4. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno.

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base di motivata proposta.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di lire 50.000.= ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo Comunale su motivata iniziativa del Sindaco, del servizio comunale o dell'Assessore competente.

Tutti i contributi straordinari, prima di essere assegnati, devono ottenere il preventivo parere dell'Assistente sociale della U.S.S.L. di competenza.